Sentenza n. 279 /2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Consigliere

Elisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 32810** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto **n. 96180** reso dal sig. **MACALUSO Antonio**, agente contabile del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Padova – per l'esercizio 2025, depositato in data 13 marzo 2026;

Vista la relazione n. 92/2026 del 18 marzo 2026 del Magistrato istruttore;

Vista la memoria dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Padova, depositata in data 17 giugno 2026;

Esaminati gli atti di causa;

Udito, all'udienza pubblica del 9 luglio 2026 - tenutasi con l'assistenza del segretario dott. Stefano Mizgur e data per letta la relazione del Magistrato relatore - la dott.ssa Chiara Destro per l'Agenzia delle Entrate e il Pubblico

Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Garlisi.

SVOLGIMENTO IN FATTO

1. Con relazione n. 92/2026 del 18 marzo 2026, il Magistrato istruttore del conto n. 96180 reso dal sig. MACALUSO Antonio, agente della riscossione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Padova – per l'esercizio 2025, dopo aver riassunto gli esiti dell'attività istruttoria compiuta, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:

- il conto, avente ad oggetto la riscossione di entrate erariali e la contabilità dei bollettari di riscossione, era rappresentativo di una gestione mista, a contabilità e a materia, redatto secondo il modello 57/T e composto da tre prospetti (il conto dei bollettari di riscossione - mod. 21/A, il conto analitico di cassa delle entrate erariali riscosse e distinte secondo i capitoli di bilancio e il conto sintetico di cassa);

- le modalità di riscossione delle entrate oggetto della gestione in esame non si esaurivano nell'utilizzo di strumenti elettronici con riversamento diretto alla Tesoreria dello Stato e/o per il tramite dell'intermediario bancario, ma prevedevano, per una parte delle operazioni, l'afflusso delle somme su conto corrente postale intestato all'Ufficio provinciale, con successivo riversamento a cura dell'agente contabile;

- la compresenza di differenti forme di gestione determinava profili di incertezza sia in ordine alla qualificazione della gestione sia con riferimento alla natura del conto reso;

- le medesime incertezze si riflettevano sul piano della rappresentazione

contabile, atteso che dal conto non era possibile individuare, con chiarezza, quali somme erano state oggetto di maneggio.

2. Tutto ciò considerato, il Magistrato istruttore sottoponeva il conto alla valutazione del Collegio ai sensi degli artt. 145 e 147 del codice di giustizia contabile.

3. In data 17 giugno 2026 l'Agenzia delle entrate depositava una memoria con la quale descriveva le modalità di riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali, nonché di ogni altro provento da corrispondere agli Uffici Provinciali del Territorio delle Direzioni Provinciali in relazione alle operazioni ipotecarie e catastali connesse ai servizi erogati. Al riguardo, precisava che:

- per i servizi richiesti allo sportello il pagamento avveniva normalmente a mezzo POS, mentre per i servizi richiesti tramite il canale telematico SISTER (denunce DOCFA e PREGEO) lo stesso era effettuato mediante un versamento nel conto corrente postale intestato all'Agenzia delle Entrate (nazionale o provinciale);

- gli agenti contabili provinciali, incaricati con apposito atto, provvedevano alla gestione delle riscossioni e al relativo riversamento giornaliero alla Tesoreria dello Stato, tramite intermediario bancario, al quale trasmettevano giornalmente la documentazione necessaria all'esecuzione dei versamenti (distinta valori, mod. 124T1 e ricevuta del bonifico postale *online*, emesso a favore di BNL, attestante il versamento delle somme giornaliere riscosse a mezzo bonifico postale);

- le modalità di riscossione delle entrate indicate nel conto si collocavano in un sistema di gestione delle operazioni informatizzato e standardizzato per

tutti gli Uffici dell'Agenzia e comprendevano, quindi, sia l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento (POS), che comportavano un accreditamento diretto delle somme nel conto corrente dell'Agenzia acceso presso BNL (ovvero l'istituto di credito affidatario dei servizi di tesoreria per l'Agenzia), sia l'afflusso di somme nel conto corrente postale intestato alla stessa Agenzia, con successivo accreditamento nel medesimo conto corrente acceso presso BNL;

- in entrambi i casi, l'agente contabile comunicava, giornalmente, a BNL i capitoli di bilancio su cui riversare le somme affluite nel conto corrente ivi acceso e, dopo l'accreditamento, BNL inviava la quietanza con i dati dell'operazione di riversamento;

- l'istituto bancario operava come mero esecutore dell'attività di versamento, attingendo dal conto corrente ivi acceso per effettuare riversamenti di somme nei capitoli di contabilità, così come indicati dall'agente contabile in ragione delle comunicazioni giornaliere trasmesse;

- la suddivisione fra "incassi da POS" e "incassi da bonifico", nell'ambito del conto giudiziale, non risultava dirimente ai fini della qualifica dell'attività dell'agente contabile e, comunque, tale ripartizione era esclusa dal dettato dell'art. 5 del D.M. 16 dicembre 1998, secondo cui tutte le somme che affluivano all'Amministrazione per i servizi ipo-catastali resi dovevano necessariamente confluire nel conto e la liberatoria conseguiva al pareggio fra l'ammontare delle operazioni effettuate e l'importo complessivo delle quietanze;

- le attuali modalità di rendicontazione erano riconducibili ad un assetto organizzativo che, alla luce delle osservazioni contenute nella sentenza n.

69/2020 della Sez. giur. Abruzzo e nel parere delle Sezioni riunite, in sede consultiva, n. 4/2020, era stato condiviso con l'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (IGF), con riferimento sia al procedimento di parifica sia alla natura dei modelli contabili impiegati (mod. 57 – conto giudiziale – e mod. 42 T dir – conto di diritto), e risultavano, pertanto, compatibili con il quadro normativo di riferimento;

- i conti correnti postali provinciali erano stati chiusi dal 1° giugno 2026, con conseguente modifica circa le modalità di incasso delle somme dovute per i servizi ipo-catastali.

Alla luce delle considerazioni svolte, l'Amministrazione, ritenuto che i conti giudiziali depositati risultassero redatti in modo conforme ai principi dell'ordinamento contabile, non emergendo profili di irregolarità formale, concludeva per la declaratoria di regolarità, salvo profili attinenti all'eventuale e distinta responsabilità erariale dell'agente contabile.

4. All'odierna udienza pubblica, presente l'agente contabile, il rappresentante dell'Amministrazione e il Pubblico Ministero hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il presente giudizio ha ad oggetto l'esame del conto giudiziale, reso dal sig. Antonio Macaluso, agente contabile dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Padova per l'esercizio 2025, avente ad oggetto la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali, nonché di ogni altro provento da corrispondere agli Uffici Provinciali del Territorio (UPT) delle Direzioni provinciali in relazione alle operazioni ipotecarie e catastali connesse ai servizi erogati all'utenza.

6. Con riferimento al periodo di svolgimento della gestione oggetto del presente giudizio, il Magistrato istruttore ha rilevato che le modalità di riscossione delle entrate registrate nel conto giudiziale non si esauriscono nell'utilizzo di strumenti elettronici con riversamento diretto alla Tesoreria dello Stato e/o per il tramite dell'intermediario bancario, ma prevedono, altresì, per una parte delle operazioni, l'afflusso delle somme su conto corrente postale intestato all'Ufficio provinciale, con successivo riversamento a cura dell'agente contabile.

Al riguardo, l'Amministrazione ha chiarito che:

a) per i **servizi richiesti allo sportello**, il pagamento avviene normalmente mediante l'utilizzo di strumenti elettronici (POS) e ciò comporta l'accreditamento diretto delle somme nel conto corrente dell'Agenzia acceso presso BNL (ovvero l'istituto bancario affidatario del servizio di tesoreria dell'Agenzia delle Entrate);

b) per i **servizi richiesti tramite il canale telematico SISTER (denunce DOCFA e PREGEO)**, invece, i versamenti nel conto corrente postale intestato alla stessa Agenzia delle Entrate (nazionale o provinciale) effettuati dai professionisti, preventivamente abilitati, per il pagamento dei servizi richiesti, attingendo alla provvista (cd. castelletto), devono essere successivamente trasferiti, a cura dell'agente contabile, con bonifico da effettuarsi entro il giorno lavorativo successivo dall'emissione della relativa quietanza di cassa, nel conto corrente dell'Agenzia acceso presso BNL.

Come evidenziato dalla stessa Agenzia, in entrambi i casi, l'agente contabile comunica, con cadenza giornaliera, alla BNL i capitoli di bilancio su cui la stessa Banca provvede - entro il terzo giorno lavorativo successivo - a

riversare le somme affluite nel conto corrente ivi acceso alla competente Tesoreria Provinciale dello Stato e, dopo l'accreditamento, BNL invia la quietanza con i dati dell'operazione di riversamento.

Nel conto giudiziale, però, tale riversamento nei capitoli del bilancio dello Stato è rappresentato in modo unitario nella "NOTA DESCRITTIVA DELLE QUIETANZE DEI VERSAMENTI ESEGUITI IN TESORERIA", in quanto BNL non attua alcuna distinzione fra somme confluite a mezzo POS e quelle bonificate dall'agente contabile. In altri termini, l'Istituto di credito attinge dal conto corrente ivi acceso per effettuare i riversamenti di somme nei capitoli di contabilità, così come indicati dall'agente contabile in ragione delle comunicazioni giornaliere trasmesse.

7. Le descritte modalità operative non appaiono, pertanto, del tutto sovrapponibili a quelle esaminate da questa Sezione nella sentenza n. 438/2025, nella quale era stata rilevata l'assenza di maneggio di somme in capo al funzionario dell'Agenzia. Nel caso di specie emerge, invece, una gestione articolata, nella quale coesistono, da un lato, procedure rispetto alle quali l'agente contabile non dispone di autonomia quanto alla disponibilità delle somme e alla determinazione dei tempi e delle modalità del riversamento e procedure che, invece, con riferimento ad alcune specifiche operazioni - in particolare quelle affluite sul conto corrente postale intestato alla Direzione provinciale - comportano, sia pure in misura limitata, attività riconducibili al maneggio di denaro. Tale compresenza di differenti modalità di riscossione determina profili di incertezza sia in ordine alla qualificazione della gestione sia con riferimento alla natura del conto reso dall'agente.

Sul punto, l'Amministrazione ha evidenziato che il conto "fotografa" la

completezza delle riscossioni intercorse per i servizi resi dall'UPT e il loro riversamento nei capitoli di bilancio dello Stato e che la suddivisione fra "incassi da POS" e "incassi da bonifico", nell'ambito del conto giudiziale, non risulta dirimente ai fini della qualifica dell'attività dell'agente contabile.

Tali argomentazioni non possono, però, essere condivise.

Giova ribadire, al riguardo, che per i conti a denaro (o comunque per quelli che sono rappresentativi, come nel caso di specie, di una gestione mista, a denaro e a materia) la definizione della figura di agente contabile si fonda sul concetto di "maneggio di denaro" e da tale presupposto deriva l'obbligo di redazione del conto giudiziale e la correlata responsabilità contabile innanzi alla Corte dei conti, per il soggetto che rivesta tale incarico.

Va richiamato, a tal proposito, l'art. 610, comma 1, del R.D. n. 827 del 1924, secondo cui: "*Tutti gli agenti dell'amministrazione che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato, o altre delle quali lo Stato medesimo diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, ovvero debito di materie, ed anche coloro che s'ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti, oltre alle dimostrazioni ed ai conti amministrativi stabiliti dal presente regolamento, devono rendere ogni anno alla Corte dei conti il conto giudiziale della loro gestione*".

Orbene, l'espressione "maneggio" si riferisce ad una situazione di effettiva disponibilità del denaro pubblico da parte dell'agente contabile. Più precisamente, tale concetto viene comunemente inteso dalla giurisprudenza contabile "*sì da ricomprendere non soltanto gli agenti che, in base alle norme organizzative, svolgono attività di riscossione o di esecuzione di*

pagamenti, ma anche coloro che abbiano la disponibilità del denaro (da qualificarsi pubblico in ragione della provenienza o della destinazione) e siano forniti, in sostanza, del potere di disporne senza l'intervento di altro ufficio" (cfr., *ex multis*, Corte conti, Sez. Puglia n. 138/2026, Sez. Marche n. 89/2024, Sez. Abruzzo, n. 29/2017, Sez. Calabria, n. 176/2022, Sez. I centr. app. n. 324/2008).

Secondo questa definizione, ampiamente consolidata nella giurisprudenza contabile e condivisa anche da questo Collegio, non è quindi necessario che l'agente contabile detenga materialmente il denaro contante riscosso, potendosi configurare il "maneggio" anche nel caso in cui il denaro incassato, attraverso qualsiasi canale di pagamento, entri nella effettiva e diretta disponibilità dell'agente, che può, quindi, autonomamente disporne.

Alla luce di tali considerazioni, questo Collegio ritiene che la riscossione delle entrate che affluiscono sui conti correnti postali provinciali dell'Agenzia dell'Entrate configuri maneggio di denaro in quanto l'agente contabile provvede al successivo riversamento, mediante bonifico, di tali somme nel conto acceso presso BNL. Diverso è, invece, il caso delle entrate introitate mediante accreditamento diretto nel conto corrente dell'Agenzia acceso presso BNL in cui - come già affermato da questa Sezione con la precedente pronuncia n. 438/2025 - le somme non entrano nella disponibilità dell'agente, ma della stessa Agenzia delle Entrate, per il tramite dell'affidatario del servizio.

8. Sul piano della rappresentazione contabile, quindi, il documento depositato presenta caratteristiche in parte assimilabili ad un rendiconto amministrativo meramente riepilogativo delle riscossioni e dei versamenti

registrati nel periodo di gestione, non risultando idoneo a distinguere le operazioni implicanti effettivo maneggio (che costituisce, secondo la richiamata giurisprudenza contabile, il presupposto per l'obbligo di resa del conto giudiziale) dalle altre attività gestorie per le quali, invece, non viene in rilievo il maneggio di denaro.

Non assume rilevanza, in particolare, la previsione di cui all'art. 5 del decreto interministeriale 16 dicembre 1998, richiamata dall'Amministrazione, a mente della quale: "*Il carico dell'ufficio è rappresentato dal totale delle somme riscosse in corrispondenza ai servizi resi. Lo scarico si ottiene dal pareggio tra l'ammontare delle operazioni effettuate e importo risultante dalle quietanze di versamento alle competenti tesorerie o alle casse regionali, sia delle somme direttamente versate dall'ufficio che di quelle versate tramite le banche. …*".

Al riguardo, si osserva, *in primis*, che tale disposizione appare superata dalla normativa sopravvenuta in materia di riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali, di cui all'art. 2, comma 1, lettere h) e i), del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 237, nonché di ogni altro provento dovuto per i servizi resi dagli Uffici Provinciali-Territorio, da corrispondere, mediante i sistemi di pagamento, diversi dal contante. In particolare, il predetto decreto interministeriale era stato adottato ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 3-*ter*, del d.lgs. n. 237/1997, ma il comma 3 è stato, poi, sostituito, a decorrere dal 1° luglio 2017, dall'art. 7-*quater*, comma 36, del d.l. n. 123/2016 e le modalità attuative di tale disposizione sono state stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, come previsto dal successivo comma 37 (v. provvedimento n. 120473 del 28.06.2017).

In ogni caso, il rinvio alla disposizione ministeriale non è dirimente, ai fini della questione in esame, in quanto ai sensi dell'art. 616 del R.D. n. 827 del 1924 ("*il conto giudiziale di ogni contabile deve comprendere il carico, lo scarico e i resti da esigere, l'introito, l'esito e la rimanenza*") la presa in carico rappresenta il momento in cui si instaura la relazione diretta dell'agente contabile con il denaro ed i beni pubblici. È dalla costituzione di tale relazione, in termini di effettiva disponibilità, che deriva (e si giustifica), per l'appunto, l'obbligo di resa del conto giudiziale innanzi alla Corte dei conti e la peculiare responsabilità dell'agente contabile.

Ne consegue che il "carico" non può comprendere anche le somme che non sono mai state nell'effettiva disponibilità dell'agente (come avvenuto, nella fattispecie in esame, per i pagamenti eseguiti con l'utilizzo di strumenti elettronici - POS - che attuano un accreditamento diretto delle somme nel conto corrente dell'Agenzia acceso presso BNL, senza intermediazione dell'agente contabile).

Inconferente è, infine, il riferimento alla sentenza n. 69/2020 della Sezione giurisdizionale Abruzzo in quanto si tratta di decisione assunta in relazione alla natura dei conti giudiziali (mod. 57 e mod. 42 T dir) resi per anni precedenti (2016 e 2017) in un contesto in cui, come evidenziato nella stessa pronuncia, sono state affrontate questioni sulla scorta della normativa al momento vigente, poi superate dalle nuove disposizioni in materia applicabili dal 2018.

Nemmeno assumono rilievo le istruzioni impartite dall'Amministrazione (parere dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni – IGF e nota del Direttore centrale dell'Agenzia n. 55031

del 25.02.2021) che, comunque, attengono alle modalità di parificazione e di deposito dei conti giudiziali a seguito dell'entrata in vigore del codice di giustizia contabile. Al riguardo, si evidenzia che, in ogni caso, la struttura dei prospetti contabili utilizzati e le modalità di rappresentazione delle operazioni di riscossione, seppur conformi alle prassi amministrative in uso, non sono idonee ad integrare i presupposti di chiarezza e intellegibilità per il cui soddisfacimento il legislatore ha individuato precisi obblighi di legge e, soprattutto, non sono coerenti con la natura del conto giudiziale che, come esposto, presuppone la qualifica di agente contabile e il maneggio del denaro pubblico.

9. Alla luce dei profili di irregolarità accertati, pur in assenza di ammanchi, non può dichiararsi la regolarità del conto e l'agente non può essere ammesso a discarico.

10. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di condanna, non vi è luogo a provvedere.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al **n. 32810** del registro di Segreteria dichiara irregolare il conto giudiziale **n. 96180** reso dall'agente contabile **MACALUSO Antonio** per l'esercizio 2025, depositato in data 13 marzo 2026, e, per l'effetto, non ammette a discarico l'agente.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 9 luglio 2026.

	Il Giudice relatore	Il Presidente
	Elisa Borelli	Marta Tonolo
	(*f.to digitalmente*)	(*f.to digitalmente*)
	Depositata in Segreteria, il 12/10/2026	
	Il Funzionario preposto	
	(*f.to digitalmente*)	
	Nadia Tonolo	